



Città di Alghero

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

(in vigore dal 01.01.2020)

Approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 69 del 31/10/2020

Modifiche:

-

INDICE

<i>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	5
Articolo 2 – Definizione delle entrate	5
Articolo 3 – Regolamentazione delle entrate	5
Articolo 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe	6
Articolo 5 – Forme di gestione delle entrate	6
Articolo 6 – Soggetti responsabili delle entrate	6
Articolo 7 – Attività di verifica e controllo	7
Articolo 8 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	7
Articolo 9 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate	8
<i>TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE</i>	9
CAPO I – STATUTO DEL CONTRIBUENTE	9
Articolo 10 – Statuto del Contribuente	9
Articolo 11 – Chiarezza delle norme regolamentari	9
Articolo 12 – Certezza delle norme	9
Articolo 13 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali	9
Articolo 14 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali	10
Articolo 15 – Assistenza al contribuente	10
CAPO II – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI	10
Articolo 16 – Oggetto	10
Articolo 17 – Cause ostative	10
Articolo 18 – Ravvedimento del contribuente	10
Articolo 19 – Esimenti	11
CAPO III – DIRITTO DI INTERPELLO	11
Articolo 20 – Oggetto	11
Articolo 21 – Materie oggetto di interpello	11
Articolo 22 – Procedura ed effetti	11
Articolo 23 – Legittimazione e presupposti	12
Articolo 24 – Contenuto delle istanze	12
Articolo 25 – Inammissibilità delle istanze	12
CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
Articolo 26 – Oggetto dell’adesione	13

Articolo 27 – Ambito dell’adesione _____	13
Articolo 28 – Competenza _____	13
Articolo 29 – Attivazione del procedimento _____	13
Articolo 30 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio _____	14
Articolo 31 – Procedimento ad iniziativa del contribuente _____	14
Articolo 32 – Svolgimento del contraddittorio _____	15
Articolo 33 – Contenuto dell’atto di accertamento con adesione _____	15
Articolo 34 – Esito negativo del procedimento _____	15
Articolo 35 – Modalità di pagamento _____	15
Articolo 36 – Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata _____	15
Articolo 37 – Conciliazione giudiziale _____	16
CAPO V – RECLAMO E MEDIAZIONE _____	16
Articolo 38 – Oggetto _____	16
Articolo 39 – Effetti _____	16
Articolo 40 – Competenza _____	17
Articolo 41 – Valutazione _____	17
Articolo 42 – Perfezionamento e sanzioni _____	17
CAPO VI – AUTOTUTELA _____	18
Articolo 43 – Esercizio dell’autotutela _____	18
Articolo 44 – Effetti _____	18
CAPO VII – RISCOSSIONE VOLONTARIA, ACCERTAMENTO ESECUTIVO, RISCOSSIONE COATTIVA, DILAZIONI, RIMBORSO, ACCOLLO E COMPENSAZIONE _____	19
Articolo 45 – La riscossione volontaria _____	19
Articolo 46 – Accertamento esecutivo tributario _____	19
Articolo 47 – La riscossione coattiva _____	20
Articolo 48 – Azioni cautelari ed esecutive _____	21
Articolo 49 – Inesigibilità ed esito di indagine _____	21
Articolo 50 – Rateizzazione _____	21
Articolo 51 – Definizione e versamenti _____	23
Articolo 52 – Disciplina della dilazione per importi affidati all’agente nazionale di riscossione _____	23
Articolo 53 – Rimborsi _____	24
Articolo 54 – Accollo _____	24
Articolo 55 – Compensazione dei crediti tributari comunali _____	24
Articolo 56 – Compensazione su proposta del Comune di debiti di natura tributaria con crediti di altra natura _____	25

Articolo 57 – Compensazione su iniziativa del contribuente di crediti commerciali con debiti tributari	25
Articolo 58 – Interessi in caso di accertamento e rimborso	26
Articolo 59 – Differimento dei termini di versamento	26
Articolo 60 – Sanzioni	26
Articolo 61 – Tutela giudiziaria	27
TITOLO III – ENTRATE PATRIMONIALI	28
Articolo 62 – Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali	28
Articolo 63 – Rapporti con i cittadini	28
Articolo 64 – Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali	28
Articolo 65 – Dilazione dei debiti di natura patrimoniale non assolti in caso di accertamento esecutivo	30
Articolo 66 – Definizione e versamenti	31
Articolo 67 – Disciplina della dilazione per importi affidati all’agente nazionale della riscossione	31
Articolo 68 – Rimborsi delle entrate patrimoniali	31
Articolo 69 – Azioni cautelari ed esecutive	32
Articolo 70 – Inesigibilità ed esito di indagine in caso di riscossione	32
Articolo 71 – Autotutela ad iniziativa del soggetto privato	32
Articolo 72 – Esercizio dell’autotutela	32
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	34
Articolo 73 – Norme di rinvio	34
Articolo 74 – Entrata in vigore	34

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, ad individuare le forme di gestione, disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni. Le norme del presente regolamento, relativamente alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un rapporto di collaborazione con i contribuenti in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27/07/2000 n.212 e dei decreti attuativi della legge delega 11/03/2014, n.23.

Articolo 2 – Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti e delle quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. Tra le entrate disciplinate in via generale dal presente regolamento rientrano quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, Imposta pubblicità, Imposta di soggiorno, TOSAP);
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (COSAP);
 - le entrate derivanti dalla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria o dalla concessione per l'esposizione nei mercati (canone unico);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 3 – Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti dal presente atto, da approvare entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Il regolamento, se approvato entro il predetto termine, avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali eccezioni previste per determinate imposte.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

3. Le norme del presente titolo hanno valenza di norme primarie, integrative ed abrogative, ove in contrasto, delle norme dei regolamenti comunali disciplinanti le singole Entrate. Le norme contenute nei titoli seguenti si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione nei termini previsti dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione legislativa. Il Consiglio comunale o la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze ed entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascun tributo, hanno la più ampia autonomia nella differenziazione delle aliquote e delle tariffe per le diverse fattispecie imponibili. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita deliberazione, in conformità dei parametri forniti dalla legge, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione legislativa.
3. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Articolo 5 – Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle entrate compete al Consiglio comunale e dev'essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. La gestione delle entrate può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune, comprensiva delle forme associative previste dal TUEL;
 - b) mediante società in house o attraverso uno degli altri soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997 n. 446; per la riscossione coattiva si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito in Legge 01/12/2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
3. La scelta tra la gestione diretta ed una delle forme previste dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 2 del d.l. 26/10/2016 n. 193, può riguardare, con riferimento a ciascuna entrata, anche disgiuntamente, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
4. In ogni caso, l'affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ad entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, sia che si tratti di società a capitale pubblico sia che si tratti di società a capitale privato.

Articolo 6 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i responsabili dei servizi individuati con il piano esecutivo di gestione o altro atto di organizzazione. In particolare, nel caso

- di gestione diretta delle entrate tributarie, la Giunta comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle singole leggi d'imposta provvede a designare il relativo Funzionario responsabile del tributo.
2. Fermo restando quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità, il responsabile della gestione della singola entrata cura tutte le operazioni utili alla sua acquisizione, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di accertamento, sanzionatoria, nonché quella di riscossione spontanea e coattiva. Egli sottoscrive l'avviso di accertamento dei tributi comunali, l'atto finalizzato alla riscossione coattiva delle entrate comunali, il ruolo per la riscossione dei tributi e delle altre entrate o l'ingiunzione fiscale.
 3. Qualora sia deliberato di affidare alla società in house o ad uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 o all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 2 del d.l. 26/10/2016 n. 193, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili delle attività connesse, con i poteri di cui al comma precedente. A tal fine il soggetto gestore individua secondo la propria organizzazione il Funzionario responsabile di ciascun tributo ed entrata.

Articolo 7 – Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il responsabile dell'entrata e i soggetti esterni incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Nel caso di entrate gestite direttamente dall'Ente possono essere affidate a terzi le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate del Comune in favore dei soggetti iscritti nella Sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, prevista dall'art. 1, comma 805, della Legge 27/12/2019 n. 160. Nelle more della attuazione di tale Sezione le predette attività possono essere affidate a soggetti dotati della necessaria capacità tecnica, professionale ed economica, secondo le norme del codice dei contratti pubblici.

Articolo 8 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta dal Comune a mezzo del Funzionario responsabile del tributo, dei responsabili della gestione delle singole entrate o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che le disciplinano.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, il responsabile della gestione dell'entrata ovvero il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede all'emissione ed alla successiva notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio relativo ai tributi comunali, di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160 e del contestuale atto di irrogazione della sanzione, ovvero dell'atto finalizzato alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160.
3. Le attività di accertamento e di rettifica, sia per le entrate tributarie che patrimoniali, nel caso di affidamento, ai sensi del precedente art. 6, a società a capitale pubblico o agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono svolte dai medesimi soggetti con le modalità indicate nel disciplinare e nel contratto che regola i rapporti con il Comune.

Articolo 9 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite dalla legge ovvero dai singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate, in base all'articolo 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 e all'art. 2-bis del d.l. 22/10/2016 n. 193, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 10 – Statuto del Contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nella Legge 27/07/2000 n. 212, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello;
 - Accertamento con adesione;
 - Autotutela;
 - Compensazione;
 - Rateazione nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legge n. 160/2019.

Articolo 11 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Articolo 12 – Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di Interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

Articolo 13 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune, sia in caso di gestione diretta sia in caso di gestione attraverso società in house o attraverso una delle altre forme previste dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 2 del d.l. 26/10/2016 n. 193, assicura un servizio di informazioni ai cittadini improntato alle seguenti modalità operative:
 - servizio di front office e on line;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - comunicati nel sito istituzionale, nei social network e per le comunicazioni più importanti nei quotidiani locali.
2. Presso l'ufficio comunale o gli sportelli del soggetto gestore dei tributi in caso di affidamento della gestione a soggetti terzi, è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune e del soggetto gestore.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali patrimoniali.

Articolo 14 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune informa o si assicura che il soggetto gestore informi i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 15 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune si adopera affinché al contribuente venga fornito un servizio assistenza e di supporto per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione.
2. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza e di supporto.
3. Il servizio è svolto in forma gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per operazioni informatiche e materiali di cancelleria.
4. L'assistenza è fornita in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente, sul quale ricade interamente la responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

CAPO II – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 16 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimenti nei tributi locali.

Articolo 17 – Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento o di controllo da parte del Comune o del Concessionario dell'attività di liquidazione accertamento e riscossione, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Articolo 18 – Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione riferita a quel tributo e a quell'anno d'imposta non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
2. E' consentito al contribuente avvalersi anche per i tributi comunali dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei termini previsti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs 15/12/1997, n. 472.
3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
4. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Articolo 19 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o il pagamento del tributo.
3. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
4. Nell'ipotesi di errore dell'intermediario nella compilazione e trasmissione del modello unico di pagamento (F24), sarà quest'ultimo che dovrà provvedere alla rettifica, regolarizzando la posizione del contribuente.
5. In ogni caso non si fa luogo ad applicazione di sanzioni in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente.

CAPO III – DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 20 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, dell'articolo 11 della Legge 27/07/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 24/09/2015 n. 156 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Alghero.

Articolo 21 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Articolo 22 – Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

4. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Articolo 23 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27/07/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Articolo 24 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 25 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di interpello sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 24;
 - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27/07/2000 n. 212;

- c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27/07/2000, n. 212 non sono impugnabili.

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 26 – Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997 n.446, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/06/1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 19/06/1997, n. 218.

Articolo 27 – Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Articolo 28 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 29 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5 ter del d.lgs. 19/06/1997, n. 218;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Articolo 30 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Articolo 31 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Articolo 32 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 33 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Articolo 34 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Articolo 35 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Le somme dovute, come previsto dall'art. 8 del d.lgs. 19/06/1997, n.218, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 36 – Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 35, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;

- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
 5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 37 – Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO V – RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 38 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 31/12/1992, n. 546, come modificato dal d.lgs. 24/09/2015 n.156 e si applica alle controversie instaurate dal 01 gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Alghero nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 31/12/1992 n. 546, per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 31/12/1992 n. 546, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 39 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 31/12/1992, n. 546.

Articolo 40 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il Funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 31/12/1992 n. 546 devono indicare:
 - Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del Funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997 n.446, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Articolo 41 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Articolo 42 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del d.lgs. 19/06/1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 19/06/1997 n.218 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. L'importo della prima rata è

versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI – AUTOTUTELA

Articolo 43 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esperibile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 44 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle

medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII – RISCOSSIONE VOLONTARIA, ACCERTAMENTO ESECUTIVO, RISCOSSIONE COATTIVA, DILAZIONI, RIMBORSO, ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Articolo 45 – La riscossione volontaria

1. Il Comune riscuote direttamente le proprie entrate nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo di autoliquidazione oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate. I regolamenti che disciplinano le singole entrate specificano le modalità di versamento e gli importi minimi al di sotto dei quali il versamento non è dovuto. L'imposta è sempre dovuta se il regolamento non indica espressamente un importo minimo.
3. Con riferimento a tutte le entrate tributarie il Funzionario responsabile del tributo può emettere solleciti di pagamento.
4. In caso di concessione del servizio a società in house o ad uno degli altri soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997 n.446, la riscossione volontaria deve essere compatibile con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione.

Articolo 46 – Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali emessi dall'Ente in caso di gestione diretta o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge 27/12/2006, n. 296.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
3. Gli atti di cui al comma 1 devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - del responsabile del procedimento;
 - dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - della quantificazione del tributo richiesto, degli interessi, delle sanzioni irrogate, delle spese di notificazione e l'indicazione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 1, comma 802, della Legge 27/12/2019, n. 160 o dall'art. 1, comma 792, lettera i), della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. 18/12/1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

5. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
6. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.
7. L'avviso di accertamento e il contestuale atto di irrogazione di sanzioni devono essere notificati al contribuente secondo le modalità ammesse dalla legge.
8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative e degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore ad € 20,00, salvo diversa previsione contenuta nel regolamento che disciplina il singolo tributo.
9. Decorso 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede alla riscossione coattiva in caso di riscossione coattiva diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Articolo 47 – La riscossione coattiva

1. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante la società in house o attraverso gli altri soggetti concessionari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito in legge 1/12/2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
2. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n.160, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21/11/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12/09/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/2012, nonché i

regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18/12/2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11/02/1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15/05/2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

3. In caso di riscossione coattiva condotta da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) trovano applicazione gli oneri, interessi e spese previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n. 160, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto Legge 22/10/2016, n. 193 convertito in legge 01/12/2016, n. 225.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 48 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Articolo 49 – Inesigibilità ed esito di indagine

1. Il responsabile della singola entrata, l'ufficio preposto o il soggetto affidatario di cui all'art. 5 del presente regolamento certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - c) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - e) Esiguità dell'importo che comporta l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente o al soggetto affidatario della riscossione.

Articolo 50 – Rateizzazione

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto

conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n.160;

- a) Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione.
- b) Articolazione delle rate mensile per fasce di debito:
 - fino ad euro 100,00: fino 2 rate mensili;
 - da euro 100,01 a euro 400,00: fino a 6 rate mensili;
 - da euro 400,01 a euro 1.200,00: fino a 15 rate mensili;
 - da euro 1.200,01 a euro 2.400,00: fino a 18 rate mensili;
 - da euro 2.400,01 a euro 4.800,00: fino a 24 rate mensili;
 - da euro 4.800,01 a euro 6.000,00: fino a 30 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a 48 rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00: fino a 72 rate mensili.
- c) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori 48 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- c-bis) In caso di comprovata e grave difficoltà nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni legata alla congiuntura economica, in presenza di una riduzione del fatturato per l'anno 2020 di almeno un terzo rispetto a quello dell'anno 2019, limitatamente alle istanze presentate entro il 31.12.2021 è possibile:**
 - **ottenere un periodo di rateizzazione fino alla durata doppia di quella di cui alla lettera b), per ciascuna fascia di debito, comunque non superiore a 120 rate mensili;**
 - **nelle ipotesi di cui alla successiva lettera g), prestare la garanzia successivamente alla presentazione dell'istanza di rateizzazione e comunque entro 12 mesi dalla data di decorrenza del piano di rateizzazione concesso;**
 - **accedere alla rateizzazione anche in caso di intervenuta decadenza da precedenti piani di rateizzazione concessi in anni antecedenti il 2021;**
- d) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a) e dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui alla lettera b), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 10.000,00 euro. In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. Il Funzionario responsabile indica la documentazione che il contribuente deve produrre al fine dimostrare la condizione di difficoltà economica (es. ISEE, saldo conti correnti, ultima dichiarazione dei redditi, copia del bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello della data di richiesta, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese, prospetto di calcolo dell'indice di liquidità ecc..).

- e) In presenza di situazioni caratterizzate da un disagio socio economico particolarmente grave, comprovato da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
 - f) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 - g) Per importi rilevanti, almeno pari a 40.000,00 euro, il Funzionario responsabile del tributo richiede la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato, per l'esito positivo della riscossione, il Funzionario responsabile del tributo può chiedere la prestazione di garanzia anche per importi inferiori.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale.
 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

Articolo 51 – Definizione e versamenti

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Articolo 52 – Disciplina della dilazione per importi affidati all'agente nazionale di riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 26/02/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. 29/09/1979 n. 602, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate - Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Articolo 53 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di inammissibilità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore all'importo minimo previsto per l'accertamento.

Articolo 54 – Accollo

1. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, cioè l'assunzione dell'obbligo del debitore originario (accollato) da parte di un terzo (accollante).
2. L'accollo non libera il debitore originario, che rimane obbligato in solido con l'accollante nei confronti dell'amministrazione. L'amministrazione può chiedere l'adempimento indifferentemente all'accollante ed all'accollato.
3. L'accollo deve essere comunicato al responsabile del tributo, come individuato all'art. 6 del presente Regolamento, ed ha effetto nei confronti dell'amministrazione comunale dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dal suddetto responsabile.
4. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) i dati identificativi e l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni,
 - b) la posizione contributiva interessata;
 - c) la copia autentica del contratto di accollo;
 - d) la sottoscrizione dell'accollante e dell'accollato.

Articolo 55 – Compensazione dei crediti tributari comunali

1. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal competente servizio comunale.
3. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune, con esclusione di quelle rimosse a mezzo ruolo per il tramite dell'Agente della riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446. I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dei tributi possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti del tributo a loro affidato ed il Comune incentiva tali forme di compensazione.
4. I crediti relativi ad una determinata entrata tributaria possono essere compensati esclusivamente con versamenti dovuti per il medesimo tributo.
5. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento notificati.

6. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
7. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 5, è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
8. I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

Articolo 56 – Compensazione su proposta del Comune di debiti di natura tributaria con crediti di altra natura

1. Nel caso in cui il contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili, relative a fatture per prestazioni di servizi o forniture ovvero a contributi e/o provvidenze economiche di qualsiasi natura e specie e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi comunali in seguito alla notifica di avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali scaduti, ovvero altri importi certi, liquidi ed esigibili, il Comune può proporre al debitore la compensazione per corrispondenti somme a debito/credito, che si estinguono alla data cui entrambe sono divenute certe liquide ed esigibili.
2. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo per il tramite dell'Agente della riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446.
3. A tal fine l'ufficio competente alla liquidazione della spesa è tenuto a richiedere all'ufficio tributi la verifica in merito alla sussistenza di posizioni debitorie del contribuente, secondo le modalità che saranno definite dall'Ente.
4. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al pagamento per la differenza.
5. La compensazione di cui al presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) Importi a debito risultanti consegnati in carico all'agente della riscossione o ad altri soggetti incaricati dal Comune per la riscossione coattiva;
 - b) Pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) Altre cause di indisponibilità previste da leggi o provvedimenti giudiziari;
 - d) Contributi di natura socio-assistenziale.
6. La procedura di cui al presente articolo si applica a decorrere da quando sono definite dall'Ente le modalità per la verifica delle posizioni debitorie da parte dell'Ufficio che procede alla liquidazione della spesa.

Articolo 57 – Compensazione su iniziativa del contribuente di crediti commerciali con debiti tributari

1. Nel caso in cui il contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili, relative a fatture per prestazioni di servizi o forniture, e alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi comunali può chiedere al Comune la compensazione per corrispondenti somme a debito/credito.
2. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte del Comune, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo per il

tramite dell'Agente della riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446.

3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal competente servizio comunale.
4. A tal fine il titolare del credito richiede all'ufficio tenuto alla liquidazione della spesa, di certificare la sussistenza del credito.
5. L'ufficio competente alla liquidazione della spesa, secondo le modalità che saranno definite dall'Ente, certifica la sussistenza del credito.
6. Ottenuta la certificazione, il creditore presenta all'Ente apposita istanza in cui precisa il debito tributario che intende estinguere per compensazione e allega la certificazione in merito alla sussistenza del credito.
7. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito tributario nei confronti del Comune, il titolare del credito è tenuto ad indicare le posizioni debitorie che intende estinguere.
8. La compensazione si perfeziona con provvedimento del Funzionario responsabile del tributo, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
9. La compensazione di cui al presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) I debiti tributari in carico all'agente della riscossione o ad altri soggetti incaricati dal Comune per la riscossione coattiva;
 - b) Pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) Altre cause di indisponibilità previste da leggi o provvedimenti giudiziali.
10. La procedura di cui al presente articolo si applica a decorrere da quando sono definite dall'Ente le modalità per la certificazione del credito da parte dell'Ufficio che procede alla liquidazione della spesa.

Articolo 58 – Interessi in caso di accertamento e rimborso

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 59 – Differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da calamità naturali di grave entità, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Il differimento, salvo diversa indicazione ufficiale, non opera con riferimento a tributi o quote di tributo di competenza statale la cui riscossione è affidata al Comune.

Articolo 60 – Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi 18/12/1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto. L'acquiescenza si perfeziona con il pagamento del tributo, interessi e sanzione ridotta entro il termine indicato e intimato nell'atto.
2. Le sanzioni sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento, salvo il caso in cui non siano connesse all'ammontare del tributo dovuto, emesso dal Funzionario responsabile del tributo, il quale deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Spetta al Funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
4. L'Amministrazione comunale, al fine di ridurre la discrezionalità del Funzionario responsabile può indicare, per ciascun tributo, i criteri per graduare l'entità delle sanzioni in ragione della tipologia di violazioni.

Articolo 61 – Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.lgs. 31/12/1992 n. 546, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile del servizio tributi o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte, ai sensi e con gli effetti degli articoli 48 e seguenti del D.Lgs 31/12/1992 n. 546.

TITOLO III – ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 62 – Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali, i Responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo. In mancanza del responsabile del servizio la responsabilità ricade sul Dirigente competente.

Articolo 63 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 64 – Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.
4. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n.160, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti concessionari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine

dilatatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

6. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dal Comune o mediante società in house o i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
7. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n.160, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21/11/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6/02/2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18/12/2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11/02/1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15/05/2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
8. La riscossione coattiva di somme escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n.160, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n.446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 01/12/2016, n. 225.
9. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale. In caso di riscossione

a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

10. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 10,00.

Articolo 65 – Dilazione dei debiti di natura patrimoniale non assolti in caso di accertamento esecutivo

1. I debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione.
- b) Articolazione delle rate mensile per fasce di debito:
 - fino ad euro 100,00: fino 2 rate mensili;
 - da euro 100,01 a euro 400,00: fino a 6 rate mensili;
 - da euro 400,01 a euro 1.200,00: fino a 15 rate mensili;
 - da euro 1.200,01 a euro 2.400,00: fino a 18 rate mensili;
 - da euro 2.400,01 a euro 4.800,00: fino a 24 rate mensili;
 - da euro 4.800,01 a euro 6.000,00: fino a 30 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a 48 rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00: fino a 72 rate mensili.
- c) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 48 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà, si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- d) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a) e dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 10.000,00 euro. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. Il Funzionario responsabile indica la documentazione che il richiedente deve produrre al fine provare la condizione di difficoltà economica (es. ISEE, saldo conti correnti, ultima dichiarazione dei redditi, copia del bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello della data di richiesta, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese, prospetto di calcolo dell'indice di liquidità ecc..).

- e) In presenza di situazioni caratterizzate da disagio socio economico particolarmente grave, comprovato da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
 - f) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Per importi rilevanti, almeno pari a 40.000,00 euro, il Funzionario responsabile dell'entrata in caso di riscossione diretta o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al comma 792, richiede apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato, per l'esito positivo della riscossione, il Funzionario responsabile del tributo può chiedere la prestazione di garanzia anche per importi inferiori.
 3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale.

Articolo 66 – Definizione e versamenti

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Articolo 67 – Disciplina della dilazione per importi affidati all'agente nazionale della riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del D.P.R. 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate - Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Articolo 68 – Rimborsi delle entrate patrimoniali

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Articolo 69 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Articolo 70 – Inesigibilità ed esito di indagine in caso di riscossione

1. Il responsabile della singola entrata, l'ufficio preposto alla riscossione coattiva o il soggetto esterno a cui è affidata la riscossione certificano l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - c) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - e) Esiguità dell'importo che comporta l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Articolo 71 – Autotutela ad iniziativa del soggetto privato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il Funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Cancelleria dell'organo giudicante.

Articolo 72 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia obbligazione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetto a limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il debitore non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza o prescrizione stabiliti dalla legge.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti ed in particolare:
 - la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - il d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
 - il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
 - i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
 - la legge 27 dicembre 2019, n.160, art. 1, commi da 784 a 815;
 - ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 74 – Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27.10.2005 e successive modificazioni e integrazioni.